



A domanda Risponde Stefano USAI
Revisione rinegoziazione prezzi contratti

20 ottobre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

quesiti

- LA LIQUIDAZIONE DI OGNI SAL DEVE ESSERE PRECEDUTA DALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE? O VIENE LIQUIDATO (PREVIO IMPEGNO DI SPESA) IN CONFORMITÀ CON L'ART 26 DEL DL 50/2022?
- COME CI SI DEVE MUOVERE IN CASO DI FONDI INSUFFICIENTI (TRA RIBASSI E IMPREVISTI)?

Quesiti

- SE PER IL NUOVO CASO DI VARIANTE DEL DL 36/2022 DEVE GARANTIRSI "LA PIENA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA", COME MINIMO CI SARÀ UNO SCADIMENTO QUALITATIVO O UNA MINOR QUANTITÀ DI QUANTO REALIZZATO (PER ES. MENO MQ. DI ASFALTATURA). COME PUÒ GIUSTIFICARSI QUESTO?
- SE IL MINISTERO DOVESSE NON AMMETTERE A FINANZIAMENTO OVVERO AMMETTERE PARZIALMENTE, L'ENTE SARÀ TENUTO A COMPENSARE L'INTERO AMMONTARE DEI CERTIFICATI EMESSI DAL RUP LIQUIDANDO L'IMPRESA CON FONDI PROPRI?

quesiti

- LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI E COMPLETATI NELL'APRILE 2022 CON PREZZIARIO AGGIORNATO GENNAIO 2022, SPETTA LA COMPENSAZIONE E IN CHE PERCENTUALE?
- CHI NON AVESSE RICHiesto I FONDI INTEGRATIVI AL MINISTERO È CONFIGURABILE COME DANNO ERARIALE??

quesiti

- OPPORTUNITÀ E ALTERNATIVA RISPETTO ALLA PROCEDURA ART 26 DL 50 DECRETO AIUTI???
- IL DECRETO AIUTI PONE UN LIMITE CHE È LEGATO AL TERMINE DI AFFIDAMENTO LAVORI CHE DEVE ESSERE ENTRO IL 31.12.2021 QUINDI PER QUELLI AFFIDATI DOPO, LA REVISIONE NON È CONSENTITA?
- QUAL È LA PROCEDURA CORRETTA PER APPLICARE LA REVISIONE PREZZI SE PER I PREZZI DI APPALTO NON È STATO USATO IL PREZZIARIO REGIONALE?

quesiti

- QUANDO, A SEGUITO DI UNA GARA, UNA DITTA OFFRE UN RIBASSO SUI PREZZI A PROGETTO È COMUNQUE NECESSARIO FARE UNA REVISIONE PREZZI AL MOMENTO DEL SAL?
- PER GLI APPALTI RELATIVI A FORNITURE DI BENI E SERVIZI È POSSIBILE PROCEDERE ALLA REVISIONE DEI PREZZI APPROVATI CON IL CAPITOLATO IN SEDE DI GARA? NEL CAPITOLATO È PREVISTO SOLO L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI ALL'INDICE ISTAT DOPO IL PRIMO ANNO?

quesiti

- COME TROVA APPLICAZIONE LA NORMA SULLA REVISIONE DEI PREZZI PER OFFERTE PRESENTATE DAL PRIMO GENNAIO 2022 IN POI?
- COME COMPORTARSI CON IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE CHIEDA UNA REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DATI GLI AUMENTI DEL CARBURANTE?

Nuovo parere ANAC

- Art. 26 d.l. 50/2022 – richiesta di parere.
- FUNZ CONS 49/2022
No a modifiche fuori dal dato normativo ..necessaria copertura normativa che legittimi l'azione del RUP

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA AVVIATO IN DATA SUCCESSIVA AL 17 MAGGIO 2022 UNA PROCEDURA DI GARA UTILIZZANDO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO IL PREZZARIO DEL 2021. IL PREZZO POSTO A BASE DI GARA NELLE MORE DELL'AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEL PREZZARIO, IN CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022, NON È STATO AUMENTATO FINO AL 20%. A BREVE L'AMMINISTRAZIONE DOVRÀ CONTABILIZZARE IL PRIMO SAL: È OBBLIGATA AD APPLICARE I PREZZI DELL'AGGIORNAMENTO INFRANNUALE, COME RITIENE LA SCRIVENTE, O NO RITENENDO, COME SOSTIENE L'AMMINISTRAZIONE, CHE SE IL PREZZO NON È STATO ADEGUATO PRIMA DELLA GARA SUCCESSIVAMENTE (IN SEDE DI PAGAMENTO) VENGA MENO L'OBBLIGO DI "CONGUAGLIO" PREVIO AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AL PREZZARIO INFRANNUALE?

Revisione prezzi contratti (art. 106 del Codice)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità **devono essere autorizzate dal RUP** con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati **senza una nuova procedura** di affidamento nei casi seguenti:

Revisione e prezzi contratti (art. 106 del Codice)

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, **sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare**, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

- **Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.**

Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Revisione prezzi contratti (art. 106 del Codice)

(questo periodo viene derogato dalle nuove disposizioni in tema di revisione/compensazione lavori)

- Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

DL 4/2022 (art. 29) – in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti – un generale regime transitorio in attesa del codice..**quando la procedura (non il procedimento) sia stato adottato dopo entrata in vigore**

Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici – **ENTRATA IN VIGORE DEL PROV. 27/01/2022 (conversione legge 25/2022)**

1. Fino **al 31 dicembre 2023**, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, **i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:**

Quesito

- SERVIZI E FORNITURE: SE, NONOSTANTE QUANTO STABILITO DALLA L. 4/2022, NEL BANDO NON SIA STATA PREVISTA LA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI, COSA SUCCEDA SE L'AGGIUDICATARIA NE CHIEDE **L'APPLICAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE? OPERA IL P. DI ETEROINTEGRAZIONE?**

Recente intervento ANAC

DL 4/2022 (art. 29) – in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti

a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

LA CLAUSOLA DI REVISIONE PREVISTA NEL CODICE

- articolo 106, comma 1, lettera a),
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
- Tali clausole fissano
- la portata e
- la natura di eventuali modifiche
- nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
- facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

LA CLAUSOLA DI REVISIONE PREVISTA NEL CODICE

- Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

(...)

(fino al 31 dicembre 2023, ma solo per le procedure (non i procedimenti) avviati post entrata in vigore del DL 4/2022)

Clausola da stabilire fermo restando le condizioni declinate nel codice dei contratti (art. 106, c. lett. a)

- La clausola, quindi, deve disciplinare la modalità di adeguamento ed il riferimento da applicare ..comprese percentuali di sbarramento al di sotto della quale non consentire nessun compenso ..

Occorre disciplinare da quale periodo si procede con adeguamento

Istruttoria del RUP

Consiglio
di Stato,
sez. V,
sentenza n.
7756/2022
(ricostruzione della
questione
revisione)

...la sentenza rammenta che il successivo art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 ha previsto l'obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo, da attivare a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Subentrata la nuova norma, in mancanza della prevista pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'art. 115, si è del pari ritenuto che la revisione di cui all'art. 115 possa ragionevolmente essere ancora effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT, che viene però considerato (salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa) come un limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione, e che pertanto non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7756/2022

- In premessa in sentenza si legge che “I risultati del procedimento di revisione prezzi, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, **sono quindi espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge** (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285).

Consiglio di
Stato, sez. V,
sentenza n.
7756/2022

Pertanto, la posizione dell'appaltatore **è di interesse legittimo**, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.

Come spiega il nuovo obbligo l'ANAC (relazione tecnica al bando tipo n. 1/2021)

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022 è stata inserita nel disciplinare di gara la clausola di revisione dei prezzi (3.3. Clausola revisione dei prezzi), prevista dall'articolo 106, comma 1, del Codice.

La norma citata prevede infatti che, fino al 31 dicembre 2023, (...) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice. **La previsione, quindi, ha reso obbligatorio, per il periodo ivi indicato, l'inserimento nei bandi di gara della clausola di revisione dei prezzi, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.**

ANAC (relazione tecnica)

La clausola è indicata come obbligatoria fino al 31 dicembre 2023 e come facoltativa, per il periodo successivo a tale data.

- (a sommessimo parere ..è qui che occorre soffermarsi ...)
- Sono inserite, inoltre, alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all'anno, di prevedere l'aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale,
oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario
o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità

ANAC

Nella clausola è richiesta l'indicazione delle modalità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione. A tal fine, sono previste alcune alternative, a titolo esemplificativo, come la possibilità di fare riferimento ai prezzi standard rilevati dall'ANAC, **agli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT**, oppure, qualora i dati suindicati non fossero disponibili, **alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.**

ANAC (relazione
tecnica)

da distinguere
due momenti

1, disciplina
generale nel

bando:

2, disciplina di
dettaglio nel
capitolato

- Le indicazioni richieste dalla norma dovranno essere inserite nel bando di gara e,

- per la disciplina di maggior dettaglio, nel capitolato speciale d'appalto.

- In particolare, nel capitolato speciale dovranno essere indicate **le modalità per la richiesta della revisione in aumento o per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione,**

- i documenti probatori da presentare per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche),

ANAC (relazione tecnica)

- .. i termini della richiesta,
- le modalità dell'istruttoria,
- le modalità di calcolo da seguire per l'applicazione della revisione e, in particolare, dovranno essere indicati gli importi ai quali la percentuale di variazione si applica.

La clausola
prevista nel
Bando tipo

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

- [Obbligatoria fino al 31/12/2023 per i contratti pubblici, i cui bandi **o avvisi** siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Facoltativa dopo il 31/12/2023].

La struttura della clausola contenuta nel bando tipo

[Facoltativo, nei contratti di durata superiore all'anno: **A partire dalla seconda annualità contrattuale**] i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, ... [indicare le modalità di revisione. Ad esempio, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto].

La struttura della clausola contenuta nel bando tipo

[**Facoltativo**] La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al ... per cento [indicare la percentuale] rispetto al prezzo originario.

[**Facoltativo**, nei contratti di durata superiore all'anno] La revisione dei prezzi può essere **richiesta una sola volta per ciascuna annualità. (!!)**

Parere 1209/2022 MIT

In risposta a quanto chiesto:

a) è corretto non applicare la clausola di revisione ai contratti ad esecuzione istantanea; per i contratti a consegne ripartite la clausola può non essere applicata se le consegne sono contestuali. In buona sostanza la clausola è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori.

b) è possibile subordinare l'adeguamento del prezzo ad apposita istanza del soggetto che vi abbia interesse, con onere di analisi dei prezzi per i quali si richiede l'adeguamento;

Parere 1209 MIT

c) si manifestano dubbi sulla possibilità di indicizzare i prezzi all'indice FOI generale, prescindendo dall'oggetto specifico dell'appalto e considerare quest'ultimo quale limite massimo al riconoscimento della revisione; infatti la revisione è finalizzata a ricreare un corretto sinallagma del rapporto contrattuale e non solo ad un adeguamento alla generale inflazione;

d) può essere corretto limitare l'operatività dell'adeguamento ai soli pagamenti successivi alla prima annualità contrattuale;

e) la revisione è svincolata dall'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

Parere ANAC
(espresso in
funzione
consultiva) n.
20/2022

Inapplicabile la soluzione civilistica (art. 1664 c.c.)

- In pratica, per gli appalti forniture/servizi (visto che per lavori insiste una più ampia legislazione) **banditi ante entrata in vigore del dl 4/2022** non si può operare se non in base a quanto previsto dall'articolo 106 e quindi solo se è stata prevista una clausola di adeguamento.

Parere ANAC (espresso in funzione consultiva) n. 20/2022

Né è applicabile, altra soluzione ipotizzata dalla stazione appaltante richiedente il parere, l'art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture.

Secondo l'autorità anticorruzione tale norma non è applicabile stante l'esistenza di **una disciplina specifica per gli appalti (che si sostanzia nell'articolo 106 del codice dei contratti)** non a caso, prosegue il parere "gli interventi normativi più recenti in tema di revisione dei prezzi, tra i quali l'art. 1-septies del d.l. 73/2021 e l'art. 29 d.l. 4/2022, introducono previsioni in deroga all'art. 106 del Codice)". Peraltro, l'inapplicabilità della norma del codice civile agli appalti pubblici, rimarca l'ANAC "è stata **affermata dalla giurisprudenza amministrativa alla luce del principio di specialità della disciplina dettata in materia dal Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato n. 3768/2018 e n.1980/2019).**

Art. 1664 C.C.

- *Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo*

Criteria delega nuovo codice dei contratti

- Art. 1 comma 2. l. 78/2022 delega per il nuovo codice ... reca la cornice entro cui deve muoversi il legislatore delegato:
 - f) *previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa*

DI 50/2016
art. 26
Disposizioni urgenti
in materia
di appalti
pubblici di
lavori

• Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici,

• aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,

• lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.

Comma 2 ..prezzari aggiornati

- *limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.*

Comma 2 in
caso di
inadempienza
delle regioni

In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni interessate.

Comma 2...
modalità... per
le gare
successive
all'entrata in
vigore del DL

Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere **pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (nda 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022,**

ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.**

Comma 2 ...
infine ..

- I *prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.*

Nel periodo
transitorio
anno 2022
(periodo ante
entrata in
vigore DL)

Per le lavorazioni effettuate tra
**il 1° gennaio 2022 e il 18
maggio 2022** (data di entrata
in vigore del decreto), la SA
emette, **entro 30 gg, un
certificato di pagamento
straordinario** con l'evidenza
dell'acconto per le lavorazioni
effettuate e contabilizzate da
tale data.

Il comma 3
...disciplina
transitoria in
attesa
aggiornamento
prezziari

- Nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, **le stazioni appaltanti**, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **incrementano fino al 20 per cento** le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

N.B. necessario indirizzo ai RUP con delibera di giunta ...che riferimento ...

Comma
3..poi a
conguaglio

...

Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 **inferiore** **ovvero superiore** **alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma**, le stazioni appaltanti **procedono al conguaglio** degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

Comma 6 ...la
rimodulazione
... di somme a
disposizione
del quadro
economico

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, **per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,** dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere **alla rimodulazione delle somme** a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.

Comma 6 ...la
rimodulazione
... di somme a
disposizione
del quadro
economico

Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e **nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

L'art. 26 DL
50/2020 (in
vigore dal 18
maggio 2022)
conv. Legge
91/2022 (in
vigore dal
16/07/2022)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

La norma prevede un meccanismo obbligatorio di aggiornamento (**non è necessaria istanza dell'appaltatore**)

Condizioni:

- termine presentazione offerte entro il 31/12/2021 (quindi anche aggiudicati dopo);

L'art. 26 DL
50/2020 (in
vigore dal 18
maggio 2022)
conv. Legge
91/2022 (in
vigore dal
16/07/2022)

- lavori e accordo quadro lavori
- lavori contabilizzati, annotati nel 2022 (anche con SAL successivo) aggiornati sulla base di prezziari nuovi ...(comma 2 o comma 3) (comma 2)
- Aggiornamento prezziario reg. infra annuale 31/07/2022 (o intervento sostitutivo) (comma 2)
- aggiornando prezziario 2021 (o antecedente) con adeguamento **fino al 20%** (comma 3) ..poi conguaglio ...

liquidazione

- I max importi che derivano dall'applicazione dei prezzi (secondo comma 2 o comma 3) vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta **e nella misura del 90 per cento.**
- Per la liquidazione delle somme, la norma prevede che il certificato di pagamento venga emesso **contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1, o comunque entro cinque giorni dall'adozione del medesimo.**
- Il pagamento deve essere, comunque, effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ed entro i termini di cui all'art. 113-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori)

Disciplina
transitoria
per lavori
effettuati
dal 1/1/2022
e
18/05/2022

Se direttore dei lavori ha già contabilizzate con il relativo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di pagamento straordinario

Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato straordinario

Le risorse

- **nel** limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, **fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;**
- – le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare **annualmente relativamente allo stesso intervento;**
- – le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- – le somme disponibili **relative ad altri interventi** ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati **eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto**

Nuove gare
(post 18
maggio 2022-
fino a
dicembre 2022
con coda fino a
marzo 2023)

- Gare con prezziari aggiornati ..(se ci sono)
- Incremento fino al 20% de prezziari precedenti .. Se il prezzario viene pubblicato successivamente NO CONGUAGLIO

Per questi contratti da applicare anche art. 29 dl 4/2022 (sopra il 5% nella misura pari all'80%)

IN CASO DI INCAPIENZA DI
FONDI

- In caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del successivo comma 4, la stazione appaltante stazione può utilizzare:
 - a) per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, per i quali è previsto l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al cd. decreto "Semplificazioni" (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020). Le istanze di accesso a tale devono essere presentate:
 - entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
 - entro il 31 gennaio 2023, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

NON PNRR

- b) per gli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), quindi non riconducibili al PNRR, PNC o a un Commissario straordinario, le risorse di riferimento sono quelle del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dal cd. Decreto "Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021). Le istanze di accesso a tale fondo sono presentate al pari di quelle di cui alla lettera a):
 - entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
 - entro il 31 gennaio 2023, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, sono previste nell'art. 29 del decreto "aiuti" ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto "Aiuti") e sino al 31 dicembre 2022.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal cd. decreto "Sostegni-ter" (art. 29, co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), ai sensi del comma 6, le stazioni appaltanti possono rimodulare le somme indicate nel quadro economico per l'affidamento dell'intervento e quelle relative ad altri interventi ultimati (nei limiti del residuo disponibile al 18 maggio 2022) per fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla rimodulazione dei prezzi.

In caso di insufficienza di tali risorse, il successivo comma 7 prevede l'istituzione di un ulteriore «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», destinato in via prioritaria agli interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati ai Commissari straordinari dettagliati nello stesso comma.

OPERE
INDIFFERIBILI

*In caso di
incampienza
nei quadri
economici*

In caso di insufficienza di risorse della SA (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, quali importi limite complessivi:

- 1,2 miliardi di euro per l'anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l'anno 2023 per lavori a valere su risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);

In caso di incampienza nei quadri economici

- 770 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai dl 17/2022 e 21/2022) e 550 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione agli interventi diversi dai precedenti (fondo *ex art. 1 septies* del dl 73/2021). In entrambi i casi, le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Parere ANAC n. 1380/2022

.....si rileva che l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 delinea due situazioni differenti per il calcolo dell'adeguamento dei prezzi, specificando che, qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, il RUP non abbia ancora emesso il certificato di pagamento, quest'ultimo dovrà essere emanato entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e dovrà riportare il nuovo valore, comprensivo della quota da riconoscersi all'appaltatore a titolo di compensazione;

esclusivamente nel caso in cui, alla medesima data, risulti già emesso il certificato di pagamento, il RUP dovrà produrre un certificato ulteriore, definito "straordinario" dalla norma, ai fini del riconoscimento dell'incremento dovuto all'appaltatore.

Parere MIT 1394/2022

- Invero, per far fronte agli incrementi ... le Regioni devono procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari (entro il 31 luglio 2022) e, nelle more di tale attività, le stazioni appaltanti devono riconoscere un incremento fino al 20% dei prezzari regionali in vigore e aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.
- A tal fine, le Amministrazioni possono ricorrere, nel limite del 50%, alle proprie risorse interne e, in particolare:
 - a) alle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
 - b) alle eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - c) alle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - d) alle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, di competenza della medesima stazione appaltante, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

MIT
1253/2022

- si chiede se, per un appalto di lavori la cui lettera d'invito sia stata inviata precedentemente al 28 gennaio 2022 (nella fattispecie 14/01/2022) e non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto, è possibile avvalersi della medesima clausola di revisione prezzi o, in caso contrario, se è vigente altra norma che preveda meccanismi di compensazione.
- Risposta: Con riferimento al caso prospettato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 29 comma 1 in quanto il legislatore per espressa previsione normativa ha puntualmente individuato l'arco temporale di riferimento della norma ovvero "le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi ed avvisi di scelta del contraente siano pubblicati successivamente" al 27.1.2022. Qualora non ricorrano i presupposti sopra richiamati trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lett a del codice dei contratti pubblici se previste dalla SA nei documenti di gara iniziali.

Accordi quadro

Al comma 8 della norma in esame, l'applicazione dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche all'esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54, d.lgs. n. 50/2016 già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro.

Peraltro, con riferimento all'esecuzione degli accordi, si applica altresì quanto previsto dall'art. 29, del d.l. n. 4/2022, sopra citato, con la conseguenza che, relativamente ai contratti attuativi ancora da stipularsi, le stazioni appaltanti non solo dovranno tenere conto dei prezzi aggiornati, ma anche del meccanismo compensativo ivi previsto, naturalmente a partire dalle lavorazioni eseguite dal primo semestre 2023

Accordi quadro

- Per espressa previsione normativa, l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro **(i cui contratti attuativi siano) già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.**

Correlativamente, all'art. 26, comma 9, viene prevista l'abrogazione del meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2020 (cfr. news Ance 213931 del 29 marzo 2022), che per effetto del combinato disposto dalle disposizioni sopra richiamate viene sostituito dalla disciplina obbligatoria di cui al nuovo art. 26.